



Studio Legale Naso & Partners

AVV. DOMENICO NASO

Patrocinante in Cassazione

Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
00187 Roma
Tel. 06/42014795 r.a. Fax 06/42005658
E-mail: avv.domeniconaso@gmail.com
PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

NOTA INFORMATIVA DEL 22 MAGGIO 2016

CONCORSO SCUOLA 2016

OGGETTO: Aggiornamento della situazione attuale del contenzioso dopo le udienze Cautelari del TAR Lazio di Roma del 19 maggio 2016

Il TAR Lazio di Roma conferma la partecipazione con riserva alle prove di esame unicamente per i docenti I.T.P.; i docenti Diplomatici Magistrali con indirizzo linguistico “Brocca” e per i docenti già di ruolo.

Esclude, invece, dalla partecipazione al concorso per i docenti laureati privi del titolo di abilitazione e i docenti ancora in attesa di conseguimento del titolo abilitante.

Iniziano ad arrivare, se pur molto lentamente le prime decisioni del Tar Lazio di Roma.





Studio Legale Naso & Partners

Difatti, ad oggi siamo ancora in attesa di ricevere le decisioni delle cause trattate in data 5 maggio 2016 (il TAR ha indicato il deposito di sentenze brevi) e mentre altri giudizi vengono rinviati al 23 giugno 2016, ieri il Tar Lazio ha depositato le prime ordinanze.

Ammessi a partecipare anche con prove suppletive i docenti I.T.P. esclusi dal concorso i docenti laureati privi di abilitazione.

Riporto di seguito il contenuto delle due Ordinanze depositate la prima relativa ai docenti laureati privi di abilitazione, la seconda relativa al ricorso proposto dai docenti abilitandi, in allegato invece l'ordinanza relativa agli I.T.P.:



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio





Studio Legale Naso & Partners

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti cosiddetti “Buona Scuola”: D.M. n. 105 (asilo - elementari); D.M. n.106 (medie - superiori); D.M. n.107 del 23 febbraio 2016 (sostegno).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;



Studio Legale Naso & Partners

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti argomentano di essere tutti docenti in possesso di valido titolo di studio (laurea o titolo equipollente) privi di abilitazione e iscritti in terza fascia della Graduatorie di istituto;

Visto l'art. 1, co. 107, della L. 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", secondo cui "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione";

Visto l'art. 1, co. 110, prima parte, della l. n. 107/2015 cit., in base al quale, "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento";

Considerato che l'art. 3 del bando di concorso indetto con decreti d.g. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra





Studio Legale Naso & Partners

cite ha disposto che alle presenti procedure possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;

Ritenuto, prima facie, che le richiamate norme siano state correttamente interpretate ed applicate dalla resistente amministrazione alla luce del loro chiaro tenore letterale e della stessa ratio ispiratrice della riforma da ultimo introdotta con la l. n. 107/2015;

Ritenuto, altresì, di non ravvisare, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, alcun profilo di illegittimità costituzionale delle su citate norme legislative, rilevante nel presente giudizio, in considerazione del fatto che:

- la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE;
- già l'art. 402 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
- con il successivo decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, è stato disciplinato il regime transitorio volto a consentire la partecipazione al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema ai soggetti in possesso del solo titolo di laurea (artt. 1 e 2 del decreto n.





Studio Legale Naso & Partners

460/1998 cit.);

- a decorrere dall'anno 2010 risultano essere stati banditi due cicli di TFA per gli anni accademici 2011/2012 e 2014/2015, due percorsi formativi per il sostegno e un PAS per l'anno 2013 che gli stessi ricorrenti avrebbero potuto frequentare, in mancanza di prova contraria ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di cui è causa;

Considerato che tali argomentazioni non possono ritenersi venute meno neppure a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1600/2016 del 28.4.2016, alla luce di quanto affermato nella successiva decisione n. 1736/2016 dalla stessa Sezione VI, nella quale si legge: “ per incidens, va comunque osservato che nell'ordinanza oggetto dell'istanza in trattazione non si legge l'affermazione di un principio generale di diritto contrario alla regola normativa in base alla quale il titolo abilitativo è requisito necessario alla partecipazione al concorso”;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836 del 18 maggio 2016 che, in riforma dell'ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiesta (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.lgs. n. 297/1994, e





Studio Legale Naso & Partners

perciò anche a quello di cui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015 e che possa prescindersi da tale requisito sol nel caso in cui per quella specifica classe non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto);

Ritenuto che, per le superiori considerazioni, non sussiste il fumus boni iuris necessario per l'accoglimento della richiesta domanda cautelare;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore





Studio Legale Naso & Partners

Ordinanza Tar Ricorso Abilitandi iscritti ai percorsi di abilitazione all'insegnamento in corso (TFA Sostegno, PAS ultimo ciclo, Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, percorsi abilitanti svolti all'estero)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

decreti, cosiddetti “Buona Scuola”, D.M. n.105 (asilo-elementari); D.M. n.106





Studio Legale Naso & Partners

(medie- superiori); dm n.107 del 23 febbraio 2016 (sostegno).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti espongono di essere in possesso di titolo di studio (laurea o titolo equipollente), iscritti ai percorsi di abilitazione all'insegnamento in corso (TFA Sostegno, PAS ultimo ciclo, Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, percorsi abilitanti svolti all'estero) e, loro malgrado, risultano pretermessi dalla procedura concorsuale in discorso per non avere conseguito il titolo abilitante nei termini previsti dalla lex specialis;





Studio Legale Naso & Partners

Visto l'art. 1, co. 107, della L. 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, secondo cui “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”;

Visto l'art. 1, co. 110, prima parte, della l. n. 107/2015 cit., in base al quale, “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;

Considerato che l'art. 3 del bando di concorso indetto con decreti d.g. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra citate ha disposto che alle presenti procedure possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;

Ritenuto, prima facie, che le richiamate norme siano state correttamente interpretate ed applicate dalla resistente amministrazione alla luce del loro





Studio Legale Naso & Partners

chiaro tenore letterale e della stessa ratio ispiratrice della riforma da ultimo introdotta con la l. n. 107/2015;

Ritenuto, altresì, di non ravvisare, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, alcun profilo di illegittimità costituzionale delle su citate norme legislative, rilevante nel presente giudizio, in considerazione del fatto che:

- la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE;
- già l'art. 402 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
- con il successivo decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, è stato disciplinato il regime transitorio volto a consentire la partecipazione al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema ai soggetti in possesso del solo titolo di laurea (artt. 1 e 2 del decreto n. 460/1998 cit.);

Considerato che tali argomentazioni non possono ritenersi venute meno neppure a seguito dell'ordinanza del CdS n. 1600/2016 del 28.4.2016, poiché nella successiva decisione n. 1736/2016 della stessa Sezione VI del Consiglio di Stato si legge che “per incidens, va comunque osservato che





Studio Legale Naso & Partners

nell'ordinanza oggetto dell'istanza in trattazione non si legge l'affermazione di un principio generale di diritto contrario alla regola normativa in base alla quale il titolo abilitativo è requisito necessario alla partecipazione al concorso”;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836 del 18 maggio 2016 che, in riforma dell'ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiesta (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015 e che possa prescindere da tale requisito sol nel caso in cui per quella specifica classe non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto);

Ritenuto che:

- in assenza dei requisiti previsti dal bando al momento della data ivi indicata (30 marzo 2016), la circostanza di fatto di non avere potuto concludere i percorsi abilitanti così come quella di avere successivamente conseguito il titolo abilitante è da ritenersi del tutto irrilevante;





Studio Legale Naso & Partners

- che, per le superiori considerazioni, non sussiste il fumus boni iuris necessario per l'accoglimento della richiesta domanda cautelare;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

In allegato troverete l'Ordinanza relative agli I.T.P..

Per ogni ulteriore chiarimento lo Studio è a





Studio Legale Naso & Partners

disposizione attraverso un servizio mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

segreteriastudiolegalenaso@gmail.com;

Si invitano tutti i ricorrenti a formulare ogni richiesta in modo sintetico e conciso così da consentire una risposta immediata a tutti

Cordiali saluti

Avv. Domenico Naso

